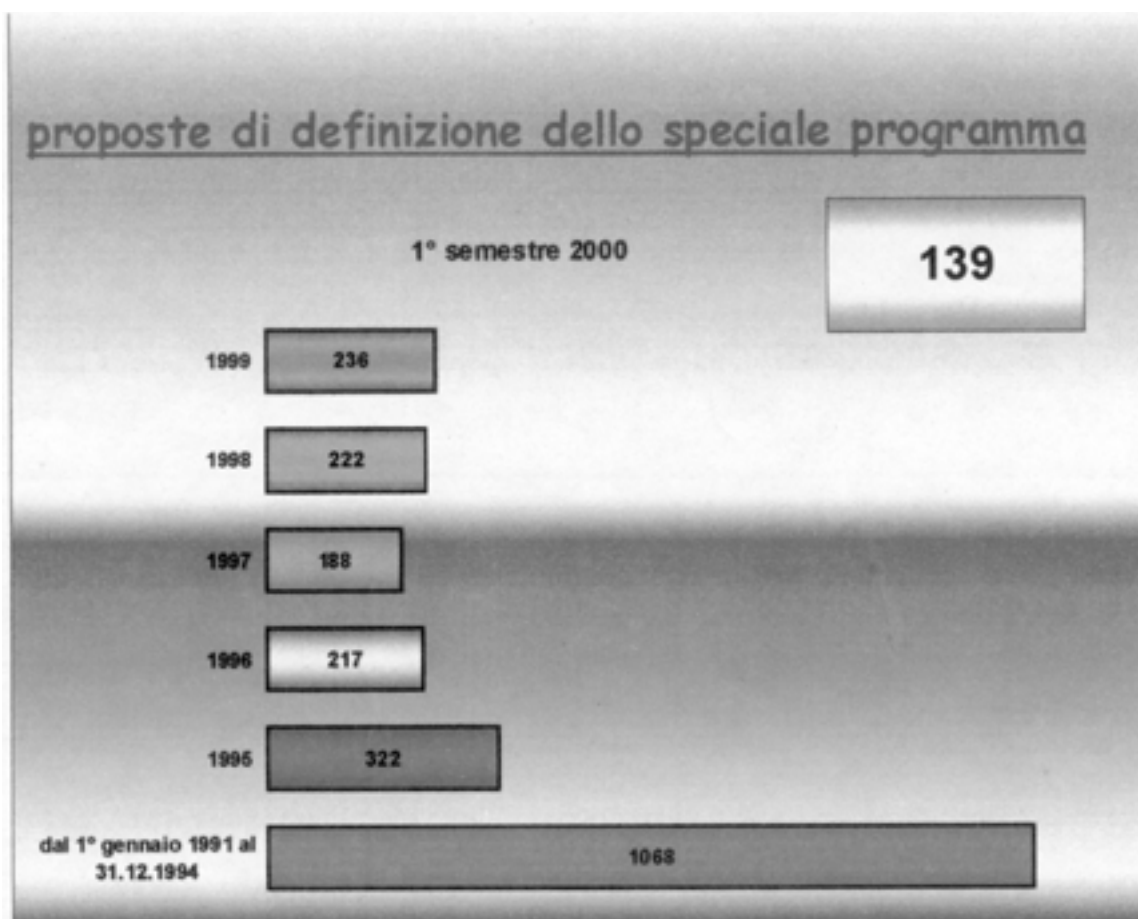


stema della protezione (**106**) e altre (**33**) su persone che in passato erano state ammesse alle misure urgenti o al programma, uscendone successivamente perché la Commissione aveva respinto la richiesta di programma speciale oppure perché gli impegni processuali erano terminati o, talvolta, per infrazioni alle regole di comportamento.

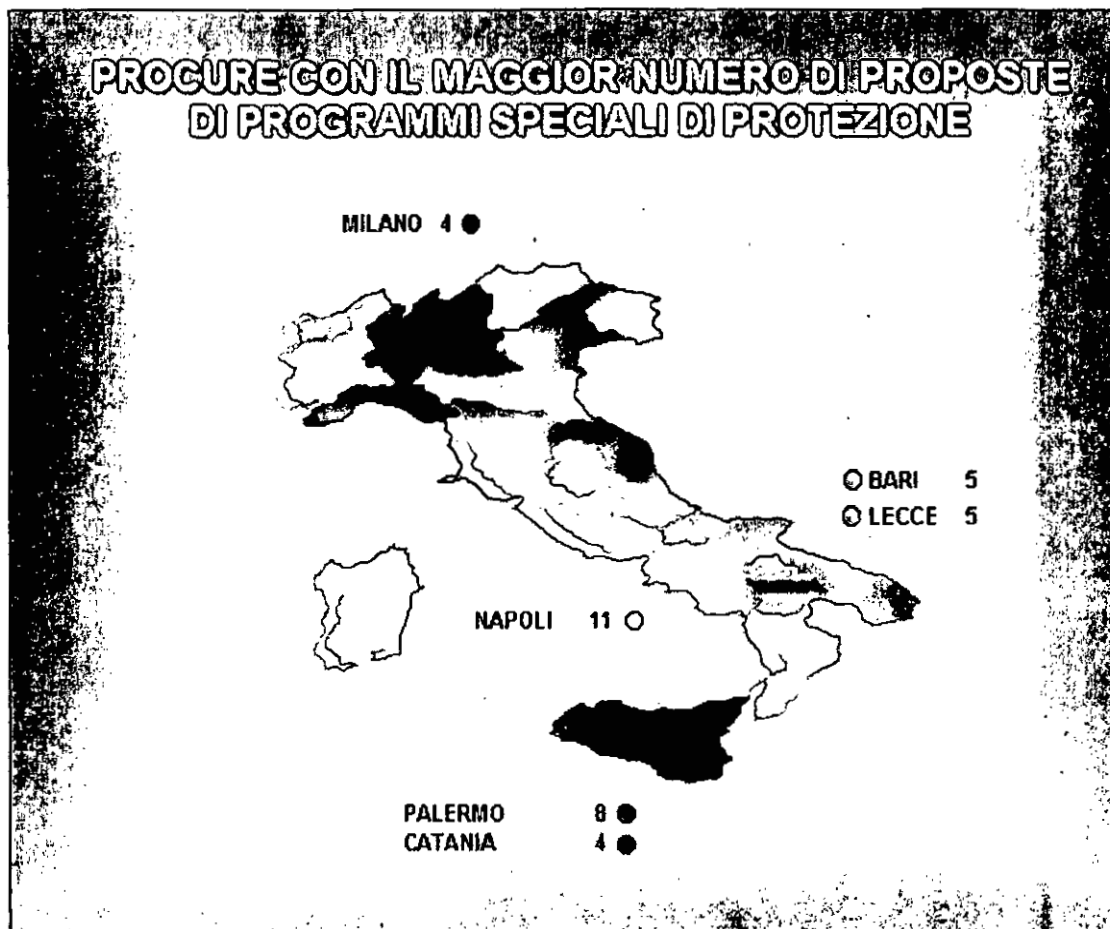


Nel semestre precedente, il numero complessivo di proposte era di **106**, di cui 70 nuove e 36 richieste di riesame. Il volume della proposte del presente semestre supera anche quello dei primi sei mesi del 1999, in cui i collaboratori destinatari delle proposte di programma furono **130** (in **28** casi, si trattava di riesami).

L'incremento delle proposte dimostra quindi che la volontà di collaborare con la giustizia è tutt'altro che in declino.

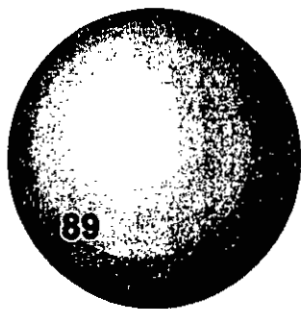
Nel semestre in esame, inoltre, le Autorità giudiziarie hanno inoltrato un numero di proposte di programma maggiore rispetto a quelle di misure urgenti. Si tratta di un fattore positivo, poiché queste ultime sono state concepite dal Legislatore come interventi tutori eccezionali legati a gravi e improcrastinabili situazioni di pericolo. In definitiva, la regola deve essere rappresentata dalla proposta di programma e l'eccezione da quella di misure urgenti. Un ricorso eccessivo alle richieste di misure urgenti rischia da un lato di costituire un'anticipazione impropria dei contenuti del programma e dall'altro di ritorcersi contro gli stessi soggetti che si intendono tutelare, nel caso in cui, dopo una permanenza di mesi in regime di dette misure, non fosse adottato lo speciale programma di protezione. Dette richieste non devono costituire, in definitiva, un condizionamento del processo decisionale della Commissione Centrale sulla richiesta di programma.

Il disegno di legge di riforma della protezione mantiene il carattere straordinario e la funzione delle misure urgenti. Esse vengono trasfuse in un istituto analogo, definito piano provvisorio di protezione, che viene adottato non più dal Capo della Polizia, ma dalla Commissione Centrale.

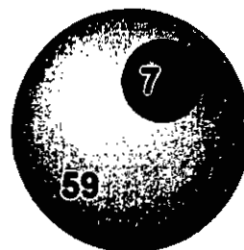


La provenienza delle proposte di programma nel primo semestre 2000 conferma sostanzialmente la tendenza osservata in quello precedente. Il maggior volume di proposte proviene infatti dalla Procura di **Napoli**, seguita da quella di **Palermo**, e, subito dopo, da quelle di **Bari** e **Lecce**. Anche nel precedente semestre era stata la Procura partenopea a trasmettere il maggior numero di richieste, mentre al secondo posto figurava quella di **Catania**, attualmente quinta e rimpiazzata da quella di Palermo (che figurava al sesto posto).

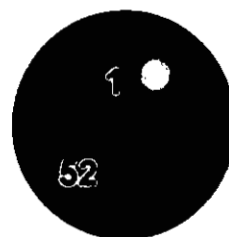
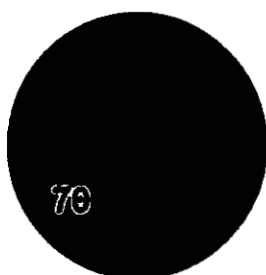
Nei procedimenti di adozione delle misure urgenti e di programma speciale, i pareri del Procuratore Nazionale Antimafia hanno confermato il rilievo acquisito in questi anni.

Pareri espressi dal Procuratore Nazionale Antimafia su richiesta del Capo della Polizia e della Commissione Centrale**2° semestre 1999**pareri richiesti dalla
Commissione Centrale

positivi
negativi

1° semestre 2000pareri richiesti dal Capo della
Polizia

positivi
negativi

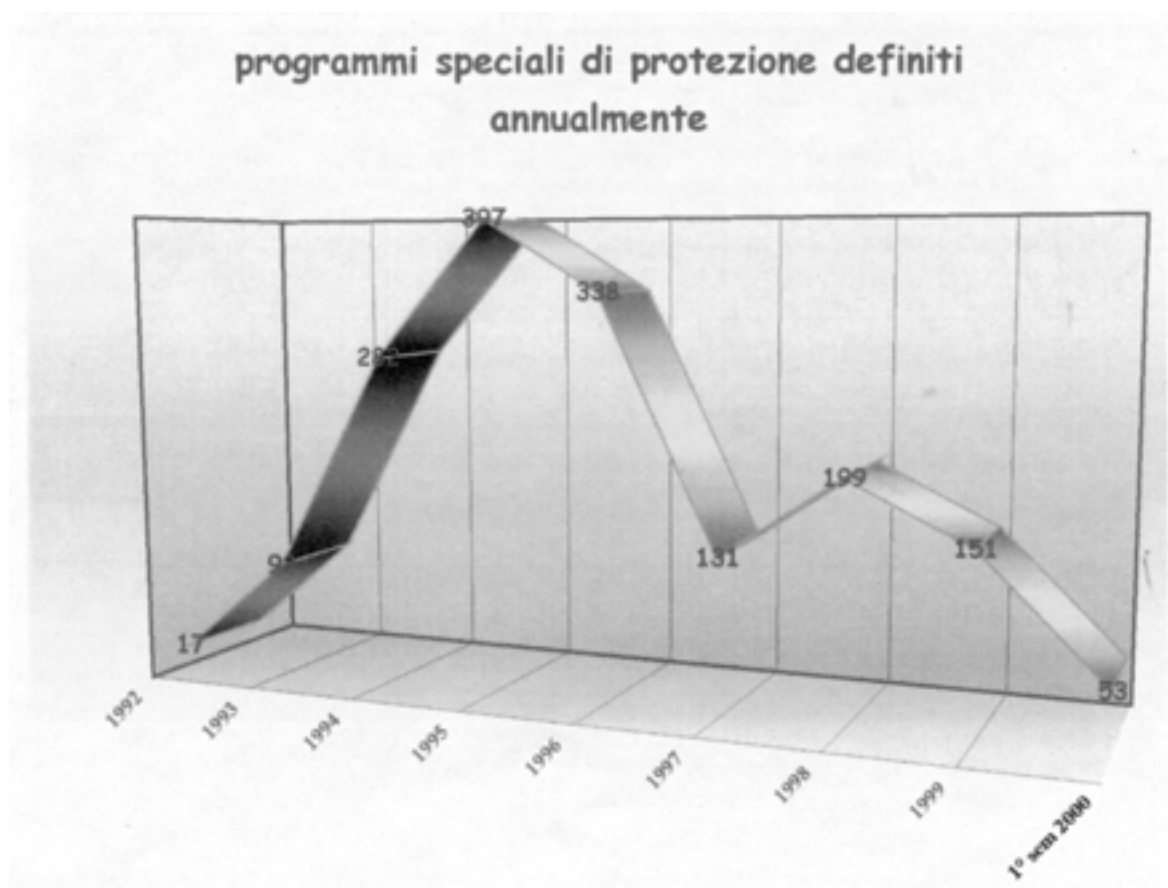


Rispetto al precedente semestre, in cui non vi era stato alcun parere negativo sulla protezione speciale provvisoria o definitiva, in quello preso in esame i pareri contrari alla proposta di programma sono stati circa il 10%, che costituisce una percentuale maggiore rispetto al passato. In 3 casi, la Commissione ha deciso conformemente al parere del Procuratore Nazionale Antimafia, mentre in altri 4 ha ammesso gli interessati al programma. A tale proposito, giova ricordare che detti pareri, pur avendo certamente un peso rilevante nella valutazione della Commissione, non hanno carattere vincolante per la decisione finale.

2. I provvedimenti della Commissione Centrale ex art. 10 della legge 15/3/1991, n. 82

La Commissione Centrale per la definizione ed applicazione dei programmi di protezione si è riunita **18** volte nel primo semestre 2000, accogliendo **53** proposte di programma speciale di protezione e respingendone **10**. Tra queste ultime, **7** riguardavano soggetti già estromessi in passato dal circuito tutorio e per i quali l'Autorità giudiziaria aveva chiesto alla Commissione la riammissione. Tra i 53 programmi adottati, **3** sono stati deliberati accogliendo una richiesta di riesame dell'Autorità giudiziaria.

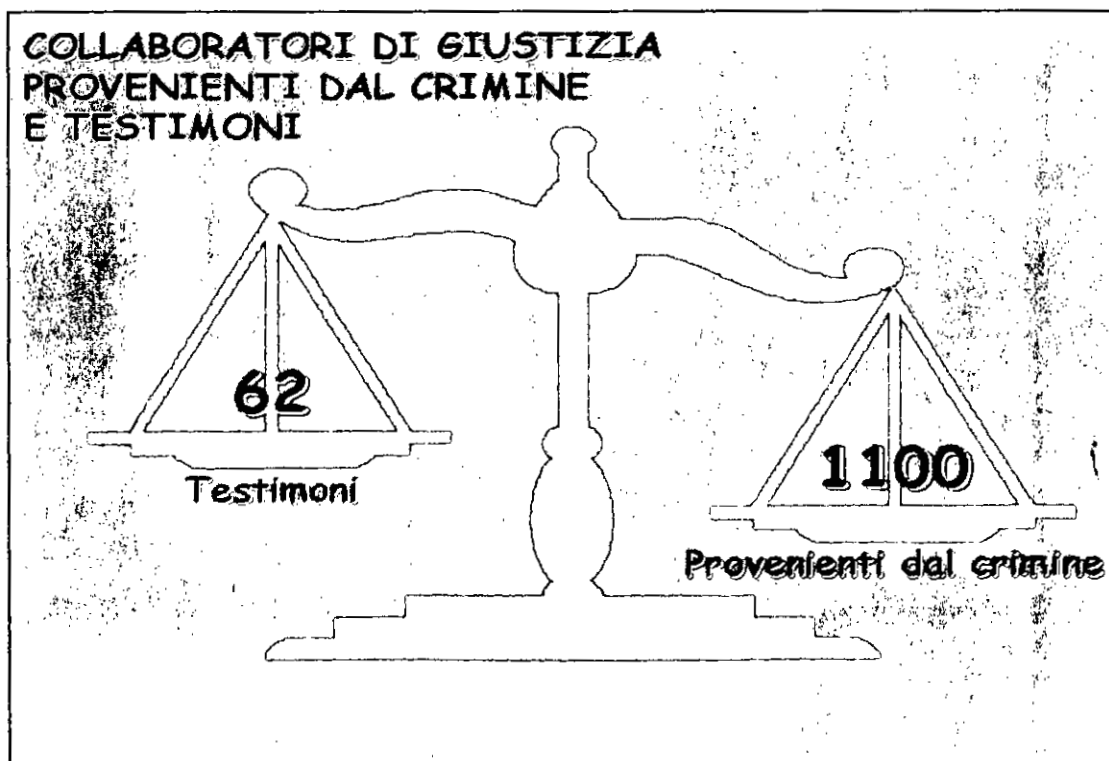
Nel precedente semestre, la Commissione aveva concesso il programma in **73** casi, mentre in altri **15** aveva respinto la richiesta.



I risultati dell'attività della Commissione rispondono al ruolo, ad essa conferito dal Legislatore, di punto di equilibrio del sistema. Al predetto Collegio non è infatti demandata una passiva ratifica, né un'intransigente selezione delle proposte di programma, bensì un'equilibrata e rigorosa gestione della fase di ingresso definitivo nel sistema della protezione. Essa ha interpretato positivamente tale funzione, accertando con cura la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al programma, ma senza impostazioni rigidamente burocratiche che potessero disincentivare le nuove collaborazioni.

3. La dimensione quantitativa

Alla data del 30 giugno 2000, le persone sotto protezione per la loro attività di collaborazione con la giustizia sono **1162**. L'incremento rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente è stato di **6** unità.



Si conferma quindi la tendenza, già evidenziatasi nel 1998 e 1999, ad una crescita del totale dei collaboratori, dopo la leggera diminuzione verificatasi tra il primo e il secondo semestre del 1997.

I familiari sotto protezione al 30 giugno 2000 sono **4084**, a paragone dei 4106 del semestre precedente.

Il numero complessivo delle persone sotto protezione, inclusi i familiari, è dunque, al 30 giugno 2000, di **5246** unità, rispetto alle 5262 del precedente semestre.

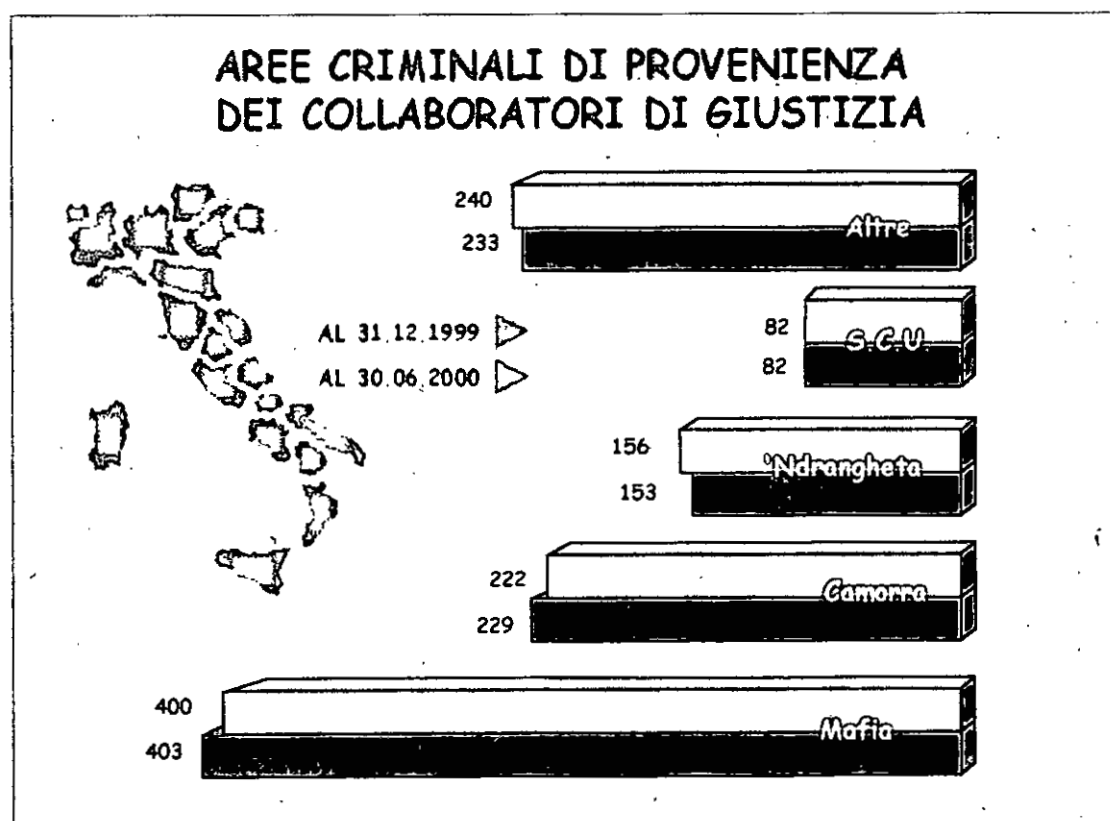
Il rapporto segue la media, consolidata in questi anni, di 3-4 familiari protetti per ogni collaboratore.

L'afflusso dei collaboratori continua quindi a seguire una linea ascendente. Ciò dimostra che la scelta di collaborare è ancora guardata in modo positivo e che i risultati, a livello investigativo e processuale, contengono grandi potenzialità di contrasto al crimine. Tutto ciò è reso possibile grazie a una complessa attività di gestione dei collaboratori della giustizia. Si tratta di un bacino di utenza di migliaia di persone, quasi un piccolo esercito, con problematiche tutorie e, soprattutto, assistenziali cui non sempre la normativa offre soluzioni di pronta individuazione. Bisogna dunque cercare, all'interno dell'ordinamento, i necessari spazi giuridici per la soluzione di problemi talvolta imprevedibili (ad esempio, la ricostruzione delle posizioni previdenziali e contributive, la destinazione dei beni immobili di provenienza non illecita che i col-

laboratori hanno lasciato nelle Regioni di provenienza e tanti altri aspetti).

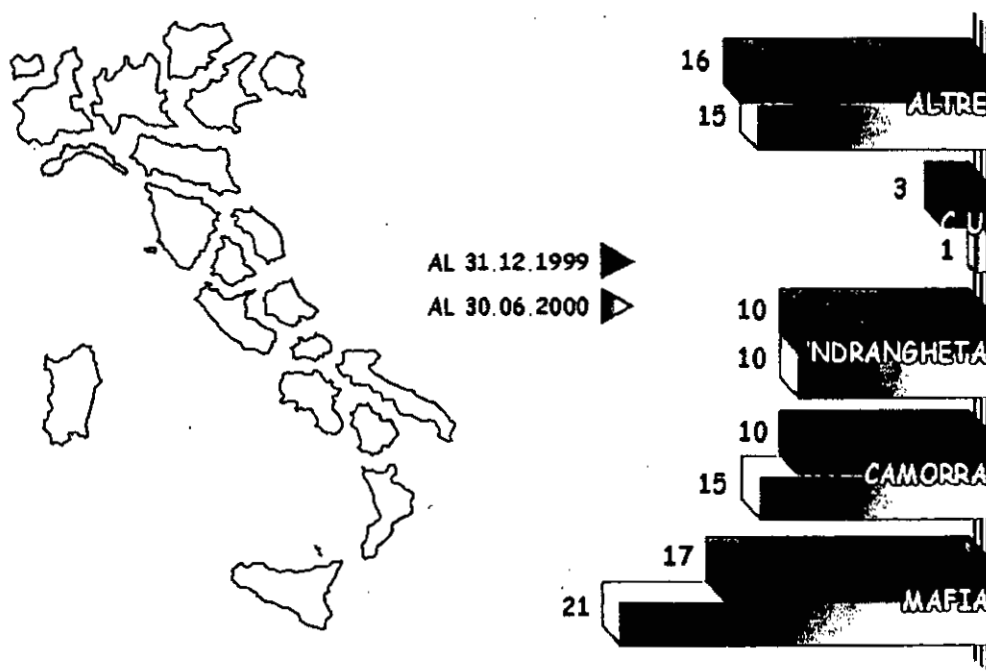
Alla data del 30 giugno 2000, **1100** sono i collaboratori provenienti dal crimine e **62** i testimoni. Il numero dei collaboratori è rimasto identico a quello dello scorso semestre, mentre quello dei testimoni è cresciuto di **6** unità.

Tra i 1100 collaboratori di area criminale, **403** provengono da gruppi di area mafiosa (con una crescita, rispetto al semestre precedente, di **3** unità), **229** dalla camorra (aumento di **7** unità), **153** dalla 'ndrangheta (calo di **3** unità), **82** dalla sacra corona unita (dato rimasto invariato) e **233** da gruppi di altro genere e matrice (diminuzione di **7** unità).



I testimoni hanno invece collaborato, in **21** casi, su fatti di mafia (con un aumento, in sei mesi, di **4** unità). In altri **15** casi, la collaborazione si è sviluppata su fatti di camorra (con un incremento di **5** casi rispetto al semestre precedente). I testimoni per delitti commessi dalla 'ndrangheta sono rimasti **10** come nei sei mesi precedenti, mentre quelli su delitti della sacra corona unita sono diminuiti da **3** a **1**. Infine, le collaborazioni di testimoni relative ad altri ambiti criminosi sono passate da **16** a **15**.

AREE CRIMINALI SULLE QUALI HANNO RIFERITO I TESTIMONI

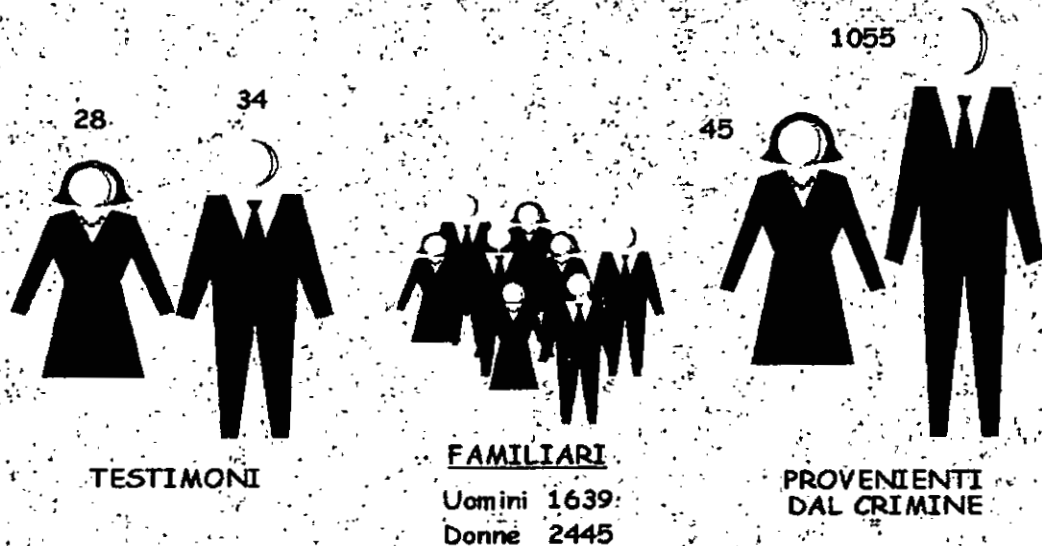


L'aumento complessivo del numero dei testimoni è un dato da sottolineare con soddisfazione, soprattutto perché interessa attività criminali riconducibili ai gruppi mafiosi e camorristici, in aree, quindi, dove sono forti le pressioni intimidatorie e le capacità di ritorsione.

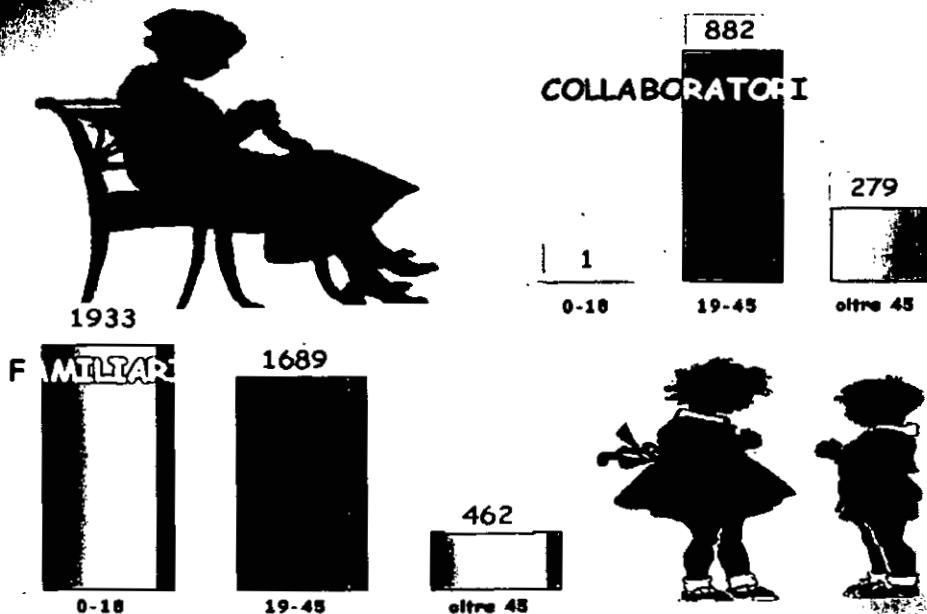
L'esame dei dati anagrafici dei collaboratori della giustizia

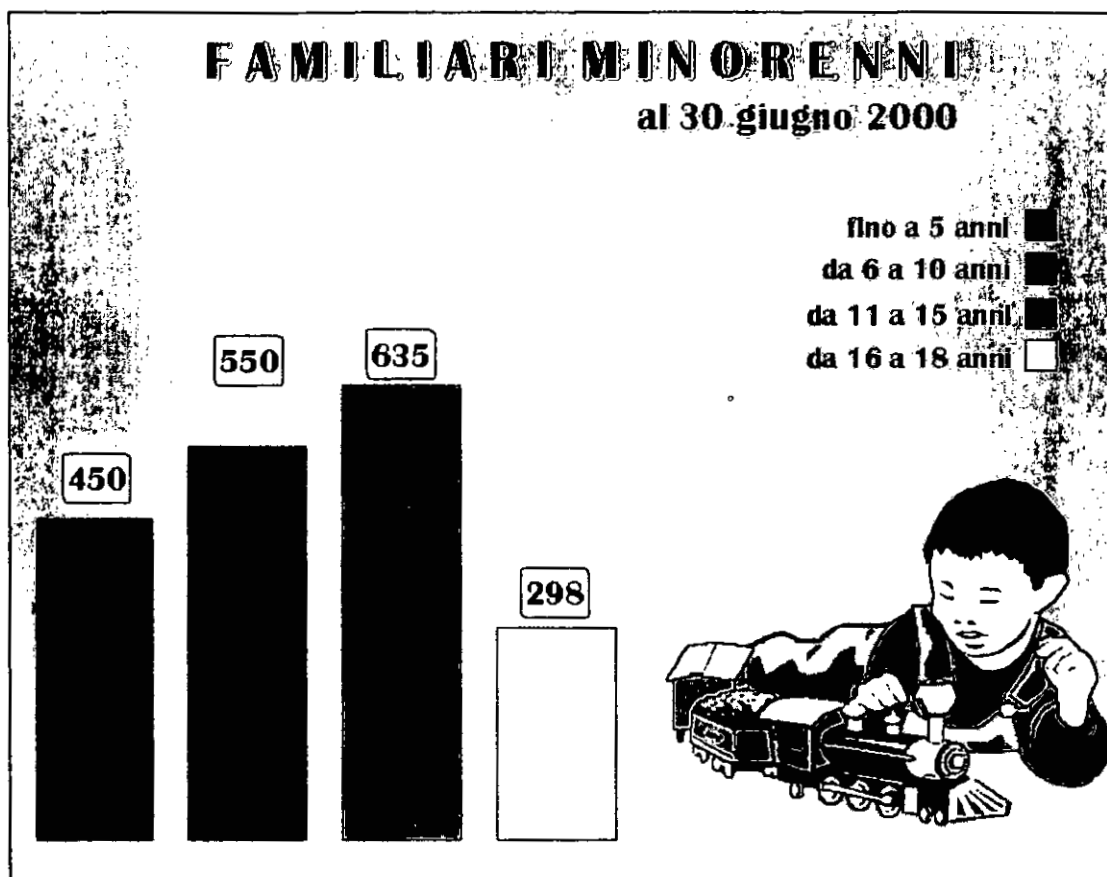
provenienti dal crimine consente di rilevare che, su 1100 persone, 840 (805 uomini e 35 donne, pari ad una percentuale complessiva del 76%) non superano i 45 anni di età. Tra i 62 testimoni, le persone al disotto di tale soglia sono 43 (19 uomini e 24 donne, pari a circa il 70% del totale).

DISTINZIONE DEI COLLABORATORI PER SESSO - al 30 giugno 2000 -



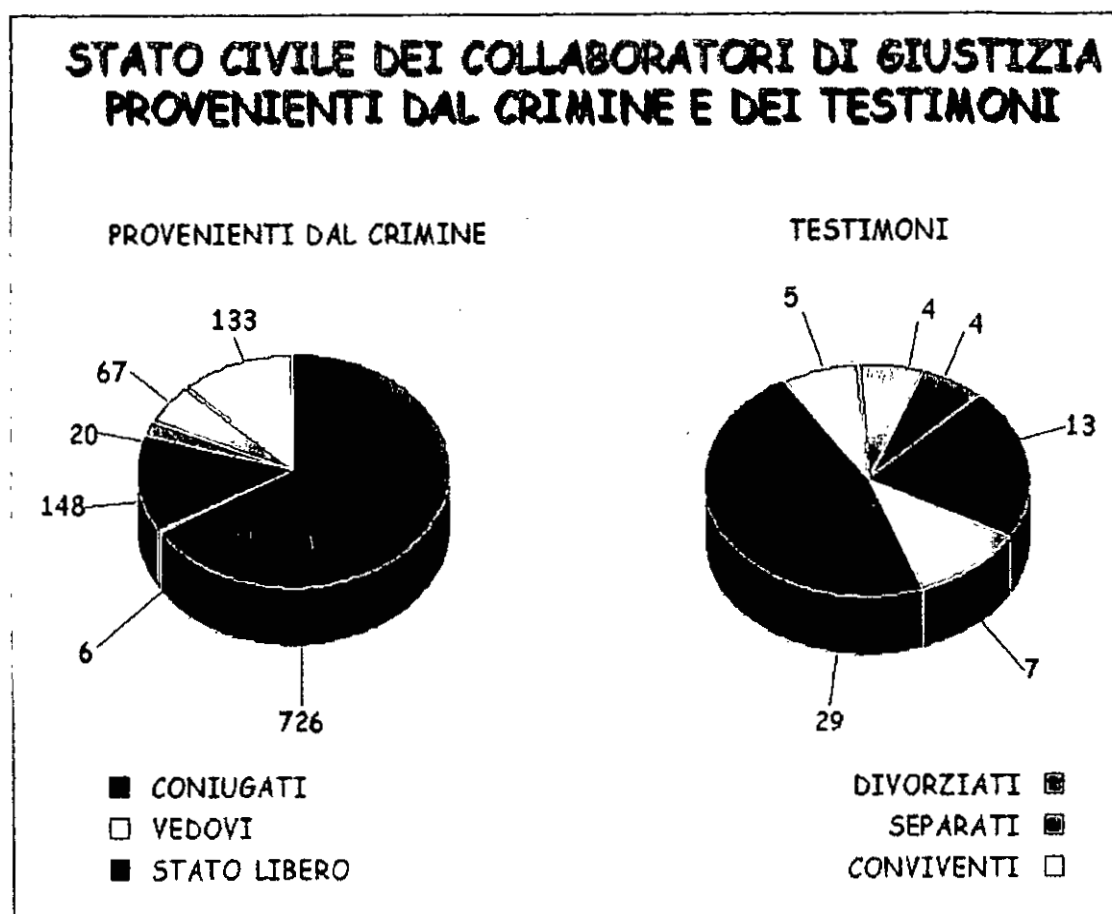
COLLABORATORI E FAMILIARI DIVISI PER FASCE DI ETÀ





La percentuale di familiari sotto protezione con meno di 45 anni è largamente maggioritaria (88%, con 1432 uomini e 2072 donne congiunti di collaboratori e 56 uomini e 62 donne di testimoni). Si conferma a questo proposito la tendenza degli anni precedenti ad una preponderante presenza di soggetti giovani tra i collaboratori della giustizia ed i loro familiari. Il segmento più numeroso di questi ultimi è rappresentato dai minorenni, che sono ben 1933, la maggior parte dei quali (635) compresi nella fascia tra i 10 e i 15 anni di età. Quest'ultimo dato non fa registrare significative variazioni rispetto al semestre precedente, e conferma la costante attenzione da dedicare ai problemi di questo particolare settore, per il quale il disegno di legge di riforma prevede opportunamente l'emanazione di uno specifico atto regolamentare.

Spicca inoltre, la crescita di 3 unità, rispetto allo scorso semestre, dei cittadini stranieri testimoni: un dato indicativo della dimensione transnazionale sempre più accentuata del crimine organizzato.



In relazione allo stato civile dei collaboratori della giustizia, gran parte di essi è coniugata (66% tra i collaboratori e 48% tra i testimoni). I celibi e nubili rappresentano il 12% tra i collaboratori e il 20% tra i testimoni, mentre le coppie in regime di convivenza sono, rispettivamente, il 12% e l'8%. I divorziati e i separati rappresentano il 7% tra i collaboratori e il 12% tra i testimoni. Infine, le persone in stato di vedovanza sono complessivamente poco più dell'uno per cento.

Per concludere l'esame dei dati anagrafici della popolazione protetta, va segnalata la nascita nel semestre oggetto della presente Relazione, di **33** bambini, **31** figli di collaboratori e **2** di testimoni.

CAPITOLO II

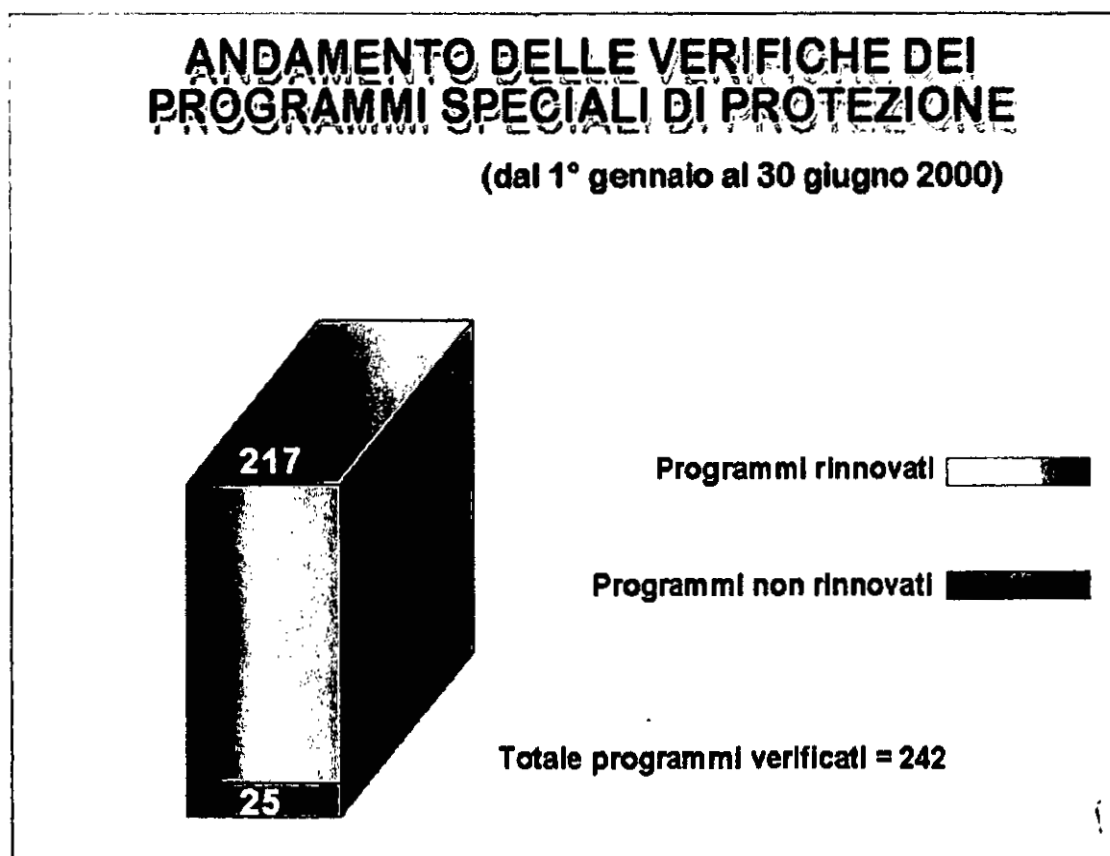
L'EFFICACIA DEI PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

1. La Commissione Centrale e la verifica dei programmi

Il programma speciale di protezione è nato come strumento per garantire l'incolumità fisica dei collaboratori della giustizia. Tale funzione, anche se prevalente, non può però ritenersi esaustiva degli obiettivi del programma. Esso infatti utilizza, come misura primaria di tutela dei destinatari, quella della loro mimetizzazione in una località protetta. Tale metodo, che ha dimostrato in questi anni una buona affidabilità per la sicurezza dei collaboratori, comporta un supporto minimo di interventi per consentire a questi ultimi un inserimento nella nuova realtà sociale in cui si trovano a vivere e nella quale, in molti casi, scelgono di stabilirsi anche dopo la cessazione del programma.

L'attività di verifica effettuata dalla Commissione Centrale è dunque finalizzata ad accertare periodicamente la necessità di mantenere i programmi di protezione, in rapporto allo stato degli impegni processuali, al livello del pericolo esistente e al percorso di recupero sociale.

Nel semestre iniziale del 2000, la Commissione Centrale ha proceduto alla verifica di **242** programmi di protezione. In **217** casi, detto Collegio ha deliberato di prorogare ulteriormente il programma, mentre in altri **25** quest'ultimo non è stato rinnovato. Tra le mancate proroghe, **5** sono da attribuire a condotte contrarie alle regole del programma da parte dei titolari, mentre nei rimanenti casi la Commissione ha ritenuto che il livello del pericolo non fosse più così elevato da giustificare il mantenimento del programma e che gli interessati potessero fuoriuscire senza rischi dal circuito della protezione speciale.



Va infine rilevato che **23** programmi di protezione sono stati modificati tramite l'inclusione di altre persone, mentre in **29** casi il numero dei soggetti inclusi nel programma è stato ridotto.

2. Le violazioni alle regole dei programmi

Il programma speciale è stato elaborato all'interno di una filosofia della protezione imperniata sul concetto della mimetizzazione sul territorio. Questo significa che la vita della persona protetta deve scorrere fra milioni di altre vite di gente comune, all'insegna dell'anonimato e della riservatezza. Per non vanificare questo obiettivo, è necessario un sistema di regole di comportamento chiare e predeterminate che salvaguardino l'identità e il domicilio del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari.

Esse costituiscono il "codice comportamentale" allegato ai programmi di protezione, ed ogni collaboratore ne prende conoscenza e s'impegna a rispettarle nel momento in cui sottoscrive il programma. Il loro scopo è rendere efficace la protezione, la cui stessa funzione sarebbe svuotata se non si fondasse su uno stretto rapporto di cooperazione fra l'Autorità statale che la concede e il soggetto che ne beneficia.

Alle regole da rispettare per mantenere la riservatezza, si affianca, nel codice comportamentale, l'espresso impegno a non commettere reati assunto dai collaboratori provenienti dal crimine (nei programmi sottoscritti dai testimoni, che non hanno un passato criminale, tale voce è stata eliminata). E' infatti un principio scontato che chi intende collaborare deve troncare in modo netto e definitivo i legami con il crimine.

Il fenomeno degli atti criminali commessi da collaboratori